



REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E TECNICO SETTORE COMPAGNIE E GUIDE

Versione integrale approvata dal Consiglio Federale in data 11 novembre 2018

Titolo I - Figure tecniche

Art. 1

Norme di carattere generale

1. Il presente regolamento tecnico ha lo scopo di fornire il quadro relativo alla formazione, prevenzione e sicurezza per la navigazione in fiume.
2. Vengono recepite, tra le altre, anche le direttive relative a materiali e dispositivi, nonché quelle relative alla certificazione medica.
3. Per gli aspetti formativi, le qualifiche sportive vanno ricondotte al quadro europeo della formazione professionale e pertanto deve essere trattato l'aspetto del riconoscimento dei titoli ottenuti in ambito EU ed extra EU.

Art. 2

Figure tecniche

1. I tecnici riconosciuti dalla F.I.Raft, sono i seguenti:

Per l'attività di rafting:

- a. Maestro;
- b. Guida di IV °/A(bove) livello;
- c. Guida di III° livello;
- d. Guida di II° livello;
- e. Allenatore di IV livello;
- f. Allenatore Capo;
- g. Allenatore;
- h. Vice Allenatore;

Per l'attività di hydrospeed:

- a. Maestro;
- b. Guida di IV °/A(bove) livello;
- c. Guida di III° livello.

2. I tecnici che svolgono attività di **rafting** sono classificati in:

Maestro. Qualifica conferita alle guide aventi almeno quattro anni ininterrotti di anzianità quale Guida di IV°/A livello e che operino in conformità alle norme regolamentari. La qualifica di maestro è acquisita per titoli ed esami e solo al termine del periodo di tirocinio stabilito. Le sue competenze sono quelle indicate all'art. 10 del presente Regolamento.

Guida di IV°/A livello. Qualifica acquisita per esami indetti annualmente dalla F.I.Raft. Possono accedere agli esami coloro che hanno superato, con esito positivo, il corso per guida di III° livello

almeno l'anno precedente quello dell'esame. La guida di IV°/A livello è abilitata dalla F.I.Raft a svolgere attività di rafting su percorsi in genere definiti come "impegnativi" (4°WW) con passaggi "molto impegnativi" (5° WW). Alla guida di IV°/A livello non è consentito svolgere attività didattica a livello federale.

Guida straniera di IV°/A livello. La F.I.Raft riconosce automaticamente gli attestati di qualifica rilasciati da Federazioni o Associazioni straniere aderenti ai rispettivi Comitati Olimpici Nazionali o provenienti da Stati con i quali sussiste un protocollo d'intesa, previo superamento, da parte della guida straniera interessata, di una prova di lingua italiana.

Sono riconosciuti, ai termini della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005, gli attestati di qualifica nazionali rilasciati dai Paesi appartenenti all'UE al termine di un corso preparatorio con esame finale. Per il riconoscimento occorre comunque presentare la relativa richiesta, allegando la documentazione necessaria.

Alla domanda di riconoscimento devono essere allegati i seguenti documenti;

- a) copia di un documento di identità personale;
- b) copia dell'attestato di qualifica;
- c) piano formativo del corso eventualmente seguito per conseguire la qualifica con indicazione delle ore di lezione e delle materie.
- d) copia dell'attestato di Primo Soccorso (BLS-D, WFR, o simili);
- e) copia dell'attestato di Soccorso Fluviale Rescue 3, o equivalenti, o superiori;
- f) curriculum vitae;
- g) eventuali certificati lavorativi.

In tutti gli altri casi, è d'obbligo la frequenza di un corso federale previa verifica, da parte della Segreteria federale, della seguente documentazione:

- a) copia del passaporto o di un documento di identità;
- b) copia dell'attestato di guida ottenuto nello stato estero (se in possesso);
- c) curriculum vitae riguardante la sola attività di rafter;
- d) copia dell'attestato di Primo Soccorso (BLS-D, WFR, o simili);
- e) copia dell'attestato di Soccorso Fluviale Rescue 3 o equivalenti, o superiori;
- f) dichiarazione, da parte del Responsabile della Compagnia estera presso cui la guida ha prestato attività, timbrata e firmata, attestante un'esperienza come guida di rafting, di almeno tre anni.

La documentazione di cui sopra deve essere prodotta prima della frequenza del corso.

Guida di III° livello. Qualifica acquisita al termine di un percorso formativo teorico-pratico, definito ed organizzato dalla F.I.Raft, previo superamento di un test finale. E' possibile accedere al corso per guide di III° livello mediante:

- a) accesso diretto attraverso le selezioni;
- b) accesso diretto di guide che hanno già conseguito il II° livello;
- c) attraverso un corso organizzato dalla F.I.Raft e/o da Enti di Promozione Sportiva, preventivamente convenzionati, per tali fini, con la FIRaft;
- d) attraverso un corso preparatorio organizzato dalle singole Compagnie e gestito da un Maestro federale. Il corso deve essere aperto a tutti e preventivamente comunicato alla F.I.Raft, che lo pubblicherà tramite la propria mailing list e sul sito web federale.

La guida di III° livello è abilitata a svolgere la propria attività nell'ambito delle Compagnie di Navigazione F.I.Raft su percorsi in genere definiti come "facili" (1°-2°WW) con passaggi isolati classificati in genere come "non facili" (3°WW).

Guida di II° livello. Qualifica acquisita al termine di un percorso formativo teorico-pratico a contenuti ambientali e naturalistici, previo superamento di un test finale. La guida di II° livello è abilitata a svolgere attività in acque piatte, di primo e secondo grado.

3. I tecnici che svolgono attività di **hydrospeed** sono classificati in:

Maestro. Qualifica conferita alle guide aventi almeno quattro anni ininterrotti di anzianità quale Guida di IV°/A hydrospeed e che operino in conformità alle norme regolamentari. La qualifica di Maestro è acquisita per titoli ed esami e solo al termine del periodo di tirocinio stabilito. Le sue competenze sono quelle indicate all'art. 10 del presente Regolamento.

Guida di IV°/A livello. Qualifica acquisita per esami indetti annualmente dalla F.I.Raft. La Guida è abilitata dalla F.I.Raft a svolgere attività su percorsi in genere definiti come “impegnativi” (4°WW) con passaggi “molto impegnativi” (5° WW). Alla guida di IV°/A livello non è consentito svolgere attività didattica a livello federale.

Guida di III° livello. Qualifica acquisita al termine di un percorso formativo teorico-pratico, definito ed organizzato dalla F.I.Raft, previo superamento di un test finale. E' possibile accedere al corso di Guida di III° livello mediante accesso diretto attraverso le selezioni. La guida di III° livello è abilitata a svolgere la propria attività nell'ambito delle Compagnie di Navigazione F.I.Raft su percorsi in genere definiti come “facili” (1°-2°WW) con passaggi isolati classificati in genere come “non facili” (3°WW).

4. Tutti i tecnici federali di ogni livello, di rafting e/o hydrospeed, possono conseguire la specializzazione di “safety kayaker” a seguito di specifico corso teorico e pratico.

I safety kayakers sono classificati in:

Maestro. Specializzazione conferita ai tecnici aventi almeno quattro anni ininterrotti di anzianità come safety kayaker di IV°/A livello e che operino in conformità alle norme regolamentari. La qualifica di Maestro è acquisita per titoli ed esami e solo al termine del periodo di tirocinio stabilito. Le sue competenze sono quelle indicate all'art. 10 del presente Regolamento.

Safety kayaker di IV°/A (bove) livello. Specializzazione acquisita per esami indetti annualmente dalla F.I.Raft. Il safety kayaker è abilitato a svolgere attività su percorsi in genere definiti come “impegnativi” (4°WW) con passaggi “molto impegnativi” (5° WW). Al safety kayaker di IV°/A livello non è consentito svolgere attività didattica a livello federale.

Safety kayaker di III° livello. Specializzazione acquisita al termine di un percorso formativo teorico-pratico, definito ed organizzato dalla F.I.Raft, previo superamento di un test finale. Il safety kayaker di III° livello è abilitato a svolgere la propria attività nell'ambito delle Compagnie di Navigazione affiliate alla F.I.Raft su percorsi in genere definiti come “facili” (1°-2°WW) con passaggi isolati classificati in genere come “non facili” (3°WW).

I corsi/esami per safety kayaker di III e IV°/A livello saranno unificati e al termine degli stessi agli interessati sarà attribuita la relativa qualifica, definita a seconda della preparazione tecnica dei richiedenti.

5. **Allenatore di IV Livello.** Qualifica acquisita a seguito di corso specifico. Spetta di norma alla Scuola dello Sport - Coni Servizi, in collaborazione con la F.I.Raft, indire i corsi per il conseguimento di suddetta qualifica. La qualifica di Allenatore di IV livello consente di svolgere compiti di elevata complessità e di direzione tecnica operando con team che partecipano a competizioni nazionali e internazionali. Gestisce e coordina programmi di formazione, di ricerca del talento, di promozione delle attività. Progetta, conduce, indirizza o coordina programmi di ricerca tecnico scientifica.
6. **Allenatore Capo.** Qualifica acquisita a seguito di corso specifico indetto dalla F.I.Raft. I corsi per il conseguimento di suddetta qualifica sono strutturati nel rispetto dei parametri previsti dal Sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive (SNAQ) per i tecnici di III Livello. La qualifica di Allenatore Capo consente all'allenatore di operare a livelli significativi di complessità con atleti e squadre di alta qualificazione che possono competere ai massimi livelli nazionali e internazionali; abilita all'allenamento degli atleti di massimo livello agonistico e/o con la massima esperienza di pratica, elaborando programmi a medio e lungo termine considerando tutte le componenti possibili (tecniche,

tattiche, fisiche, coordinative, psicologiche ecc) e in funzione delle caratteristiche degli atleti, delle discipline di rafting e hydrospeed, anche in base alle conoscenze scientifiche; permette di organizzare e programmare il lavoro di allenatori di livello inferiore.

7. **Allenatore.** Qualifica acquisita a seguito di corso specifico indetto dalla F.I.Raft. I corsi per il conseguimento di suddetta qualifica sono strutturati nel rispetto dei parametri previsti dal Sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive (SNAQ) per i tecnici di II Livello. La qualifica di Allenatore consente la piena autonomia operativa del tecnico; abilita all'assistenza e all'addestramento di atleti e di squadre di livello regionale o nazionale; permette la progettazione di attività per atleti agonisti e non agonisti. L'Allenatore collabora a piani di programmazione a lungo termine definiti da allenatori più esperti; conduce la valutazione dei risultati, relaziona sugli stessi agli atleti e se richiesto ai Tecnici superiori e ai dirigenti interessati.
8. **Vice Allenatore** Qualifica acquisita a seguito di corso specifico, anche inserito in parte o in toto nel quadro dei corsi per i tecnici guide dei diversi livelli. I corsi per il conseguimento di suddetta qualifica sono strutturati nel rispetto dei parametri previsti dal Sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive (SNAQ) per i tecnici di I Livello. La qualifica di Vice Allenatore abilita ad organizzare e condurre le sedute di allenamento degli atleti utilizzando metodi, strumenti ed attrezzature sotto la guida di un tecnico esperto; assistere gli atleti nelle gare valutando i risultati degli stessi. Il tecnico che ha conseguito tale qualifica non è ancora autonomo e opera nella conduzione di attività di allenamento, di formazione tecnica e di assistenza alle competizioni sotto la supervisione di un allenatore di qualifica superiore.

Art. 3

Requisiti per l'accesso ai corsi di formazione

1. I corsi per guida possono essere frequentati anche da minorenni purché alla data di inizio del corso abbiano compiuto il diciassettesimo anno d'età, fermo restando che la qualifica non può essere conseguita prima del compimento del diciottesimo anno di età. Il corso/esame di specializzazione per safety kayaker può essere frequentato solo da tecnici già qualificati, rafting o hydrospeed, maggiorenni.
2. Per accedere ai corsi od esami, il tecnico, già F.I.Raft, deve essere in regola con i tesseramenti annuali relativi a tutti gli anni precedenti. Per accedere al corso di maestro, la guida o il safety kayaker di IV°/A livello, oltre ai requisiti di cui all'articolo precedente, deve essere operativa ed in regola con il tesseramento annuale riferito agli ultimi quattro anni.

Art. 4

Tesseramenti

1. Per svolgere l'attività tutti i tesserati ed i tecnici F.I.Raft devono essere in regola con il rinnovo annuale del tesseramento, stabilito annualmente dalla Federazione con apposita circolare annuale. L'eventuale richiesta di re-iscrizione alla F.I.Raft, da parte di coloro che hanno sospeso l'attività federale, è subordinata alla partecipazione all'aggiornamento di cui al successivo art. 5 e al pagamento di tutti gli eventuali tesseramenti annuali arretrati non corrisposti, con l'applicazione delle maggiorazioni di mora in vigore al momento della richiesta. In caso di mancato pagamento delle quote di tesseramento annuale per un periodo superiore ai 4 anni, la validità del relativo attestato di qualifica decade.

Art. 5

Aggiornamento Guide, visite mediche, B.L.S.-D o PSS-D

1. Pena la sospensione della validità dell'attestato di qualifica e almeno una volta ogni quattro anni, tutte le figure tecniche appartenenti alla F.I.Raft indicati al precedente art. 2, sono obbligate a partecipare ad un corso di aggiornamento, organizzato dalla medesima, per ogni singola disciplina di cui all'art. 2.
2. In caso di mancata partecipazione all'aggiornamento nell'arco del quadriennio, l'attestato di qualifica è sospeso fino alla frequenza dell'aggiornamento di cui al precedente comma 1, fermo restando il

pagamento delle eventuali quote di tesseramento annuale arretrate e non corrisposte, così come previsto al precedente art. 4, comma 1. Al quarto anno di mancato rinnovo del tesseramento annuale, la qualifica decade.

3. E' fatto obbligo, a tutti i tecnici federali che operano presso le Compagnie F.I.Raft, essere in possesso di un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità (un anno). Sono considerate illegittime soluzioni quali autocertificazioni o liberatorie di qualsiasi forma. All'atto della richiesta di tesseramento per il tramite della Compagnia affiliata, il legale rappresentante dovrà dichiarare alla Segreteria federale che il tecnico è in possesso di certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità impegnandosi a comunicare tempestivamente l'eventuale scadenza in corso d'anno. I tecnici c.d. "freelance", ovvero coloro i quali non sono tesserati per il tramite di un affiliato, dovranno inviare il certificato in Segreteria, con le modalità da questa comunicate, onde poter procedere al tesseramento.
4. Per poter svolgere attività di Tecnico presso le compagnie F.I.Raft, è fatto obbligo essere in possesso del BLS-D (Basic Life Support Defibrillator) o del PSS-D (Primo Soccorso Sportivo Defibrillato) in corso di validità oppure, in alternativa, di qualsiasi altro attestato di primo soccorso che preveda l'utilizzo del defibrillatore. Obbligatorio retraining ogni due anni. Ad ogni rinnovo è necessario inviare copia dell'attestato alla Segreteria federale.

Art. 6

Violazioni Regolamento Tecnico

1. Il tecnico tesserato che non osservi rigorosamente le disposizioni impartite dal presente Regolamento sarà sottoposto al giudizio degli organi di giustizia federali che, al di là delle sanzioni già indicate nel Regolamento di Giustizia, potranno adottare provvedimenti di interruzione del computo degli anni di stato (sino ad un massimo di 5) nella qualifica corrente utili a conseguire una qualifica di livello più elevato.

Titolo II – Attività formativa

Art. 7

Competenze formative della F.I.Raft

1. La F.I.Raft definisce ed aggiorna i criteri, i livelli nonché i contenuti della formazione delle figure tecniche di cui all'art. 2 del presente Regolamento: tra queste la F.I.Raft. provvede altresì alla formazione ed alla disciplina dei Maestri federali, quale corpo formativo specializzato.
2. La Federazione Italiana Rafting, tramite la Segreteria Federale, compila e mantiene aggiornato un Elenco Federale dei Tecnici, con la qualifica di Maestro in attività, regolarmente abilitati.

Art. 8

Responsabile per la Formazione

1. Il Consiglio Federale nomina, su proposta del Presidente, tra i Maestri, il Responsabile della Formazione che resta in carica per quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, salvo revoca da parte del Consiglio Federale o rinuncia dello stesso.

Art. 9

Compiti del Responsabile della Formazione

1. Il Responsabile della Formazione coordina la formazione federale e redige un programma di attività, che deve essere presentato al Consiglio Federale per la sua approvazione e pubblicazione secondo quanto stabilito all'art. 15 del presente Regolamento.

2. Il Responsabile della Formazione, in collaborazione con gli altri Maestri, si adopera per fornire e migliorare la cultura scientifica, tecnica e didattica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento della formazione.
3. Organizza altresì l'attività della formazione: nonché può designare, sentito il Consiglio Federale, tra i Maestri iscritti negli Elenchi Federali un Referente tecnico per ogni ambito della formazione.
4. Può richiedere ai Maestri, anche su richiesta del Presidente Federale, specifiche relazioni sullo svolgimento dell'attività formativa.

Art. 10 **Competenze del Maestro**

1. Il Maestro, la cui qualifica è definita all'art. 2 del presente Regolamento, può essere abilitato dalla F.I.Raft a svolgere attività didattica federale, comporre commissioni d'esame e di verifica per la rispettiva disciplina per la quale ha ottenuto la qualifica.
2. Può essere abilitato ad organizzare corsi di formazione ed aggiornamento delle altre figure tecniche, previa autorizzazione e su indicazione della F.I.Raft.
3. Il Maestro, previa comunicazione al Responsabile della Formazione e alla Segreteria Federale, salvo opposizione del Consiglio Federale, può organizzare corsi propedeutici all'accesso ai corsi formativi federali, nel rispetto dei modi e dei contenuti stabiliti dalla Federazione. La Segreteria Federale provvederà a darne comunicazioni agli Affiliati tramite pubblicazione sul sito web federale e altri mezzi ritenuti idonei.
4. Il Maestro deve promuovere l'attività federale, nonché il rispetto del Regolamento tecnico presso gli Affiliati. Qualora venga a conoscenza di violazioni del predetto Regolamento e di comportamenti che pregiudicano l'immagine, l'onorabilità e la reputazione della Federazione, è tenuto a darne immediata comunicazione ai competenti Organi Federali.

Art. 11 **Accesso alla qualifica di Maestro**

1. Durante il quadriennio olimpico la F.I.Raft. organizza un solo corso/esame per ottenere ciascuna delle qualifiche di Maestro.
2. I suddetti corsi/esami avranno luogo solo qualora vi siano almeno 5 richiedenti.
3. Qualora non sia raggiunto il numero minimo di cui al comma precedente, la F.I.Raft. potrà comunque bandire un nuovo corso/esame nel corso dello stesso quadriennio. In caso di adesione di un numero di partecipanti superiore alle necessità federali, è prevista una selezione teorico-pratica
4. Requisito indispensabile per l'accesso, il riconoscimento ed il mantenimento della qualifica di Maestro, stante la correlata abilitazione alla formazione ed aggiornamento delle figure tecniche federali, è l'impegno a prestare attività esclusivamente in ambito federale.

Art. 12 **Sospensione dall'elenco federale dei Maestri in attività**

1. La sospensione dall'Elenco federale dei Maestri in attività avviene di diritto:
 - a. per mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento e per quanto stabilito dall'art. 5 del presente Regolamento tecnico;
 - b. per mancata partecipazione ad almeno 2 giornate di attività formativa federale ogni 2 anni.
2. In caso di sospensione di validità, questa cesserà nel momento in cui il Maestro abbia partecipato ad apposito aggiornamento e non sussistano altre cause di impedimento stabilite dal Regolamento Tecnico.
3. I Maestri, sospesi dall'Elenco, non possono partecipare alle attività formative federali.

Art. 13 **Cancellazione dall'elenco federale dei Maestri**

1. La cancellazione dall'Elenco federale dei Maestri avviene:
 - a) per rinuncia alla qualifica da comunicarsi alla Segreteria Federale;

- b) per sospensione non sanata entro l'anno successivo;
 - c) per gravi violazioni del Regolamento Tecnico accertate dagli Organi Federali;
 - d) per mancato rispetto del requisito di cui al precedente art. 11, comma 4;
 - e) per insindacabile giudizio del Consiglio Federale, sentito il parere del Responsabile della Formazione.
2. In caso di violazione della norma di cui all'art. 6 c.1, accertata dagli organi di giustizia federali, oltre l'automatica decadenza dalla qualifica di Maestro e la relativa cancellazione dell'Elenco federale, è disposta l'impossibilità a riottenere la prima che siano decorsi 5 anni.

Art. 14

Esercizio dell'attività formativa federale

1. L'attività formativa delle discipline di Rafting, Hydrospeed e della specializzazione di Safety Kayak si articola in moduli ed esami stabiliti dal Responsabile della Formazione, fatta salva l'approvazione del Consiglio Federale.
2. Ciascun Maestro abilitato può essere incaricato dalla F.I.Raft. a svolgere l'attività formativa federale in detti moduli e corsi, nonché a comporre le commissioni d'esami nella rispettiva disciplina per la quale ha ottenuto la qualifica.
3. La composizione del quadro tecnico formativo di ciascun modulo ed esame è stabilita dal Responsabile della Formazione, tenuto conto della disponibilità fornita dai Maestri.
4. Qualora siano apportate modifiche ai percorsi o ai moduli formativi o ne siano introdotti di nuovi, il Responsabile della Formazione, sentito il Consiglio Federale, può stabilire che l'abilitazione dei Maestri, rispetto ai suddetti, sia subordinata alla partecipazione ad uno specifico aggiornamento nei modi e nei tempi stabiliti dallo stesso.

Art. 15

Calendario dell'attività federale

1. Il Responsabile della formazione, acquisita la disponibilità dei Maestri, redige un programma di attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale entro il 15 Novembre dell'anno precedente. A seguito dell'approvazione, la Segreteria Federale provvederà a darne comunicazione agli Affiliati tramite pubblicazione sul sito web.
2. Il programma di attività deve essere redatto con l'osservanza dei criteri stabiliti dal Consiglio Federale.
3. Per ogni corso formativo, modulo ed esame, il Responsabile della Formazione individua tra i Maestri un Responsabile del Corso.
4. Durante l'anno sportivo, il Calendario può essere integrato su iniziativa del Responsabile della Formazione, previa comunicazione al Consiglio Federale, o su iniziativa del Consiglio Federale stesso. Sarà cura della Segreteria Federale provvedere a darne adeguata comunicazione agli Affiliati.
5. Il numero minimo di adesioni per ogni evento formativo di rafting è definito in n. 8 partecipanti e di hydrospeed in n. 5 partecipanti, salvo diverso parere del Consiglio federale, da assumersi in casi specifici ed occasionali.

Art. 16

Annullamento e rinvio

1. Qualora le iscrizioni di ciascun corso non raggiungano il numero minimo di partecipanti di cui al precedente art. 15, comma 5, questo viene annullato.
2. Qualora non vi siano condizioni oggettive per lo svolgimento del corso, il Responsabile della Formazione, su parere del Maestro Responsabile del Corso, può modificarne la sede di svolgimento, rinviarlo o annullarlo.

Art. 17

Compensi e rimborsi

1. I compensi e i rimborsi per le giornate di attività formativa federale svolte dai Maestri su incarico della Federazione sono stabiliti dal Regolamento Rimborsi spese approvato dal Consiglio Federale.

Titolo III – Aspetti tecnici dell'attività fluviale

Art. 18

Abbigliamento e attrezzatura individuale di sicurezza dei tecnici

1. I tecnici tesserati alla F.I.Raft sono tenuti a verificare le condizioni operative delle attrezzature collettive (imbarcazioni e relative attrezzature), ad utilizzare l'abbigliamento e l'attrezzatura di sicurezza personale e a controllare che abbigliamento e l'attrezzatura personale dei partecipanti siano in perfetta efficienza e correttamente indossati.
2. I tecnici, durante le discese, devono essere dotati dell'attrezzatura di sicurezza individuale ed indossare un abbigliamento tecnico idoneo. La mancata osservanza delle regole relative all'attrezzatura di sicurezza comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Giustizia federale.
3. L'abbigliamento e la dotazione di sicurezza dei tecnici, durante le discese fluviali in gommone (rafting) o per l'attività di safety kayak, è composto da:
 - a) aiuto al galleggiamento (giubbotto salvagente);
 - b) casco;
 - c) giacca d'acqua; in alternativa una maglietta in neoprene (minimo 2 mm)
 - d) muta in neoprene, completa a salopette o a pantalone, o pantaloni di tipo "dry suit" o pantaloni tipo "semi dry suit". Questi ultimi devono essere alti, con pettorina e indossati contestualmente ad una giacca d'acqua impermeabile;
 - e) calzature chiuse o sandali con suola semirigida;
 - f) corda da lancio. Deve essere galleggiante, di colore ben visibile e dichiarata dal costruttore per impiego fluviale, in conformità con la normativa vigente, di lunghezza minima 10 metri e diametro minimo di 6 mm.;
 - g) coltello. Deve essere in acciaio inox anche a serramanico, di dimensioni consentite dalla legislazione vigente, fissato al salvagente o al corpo, non deve costituire un pericolo e, di preferenza, deve essere custodito in una tasca del salvagente;
 - h) moschettoni. Devono essere tre, di tipo alpinistico, preferibilmente con ghiera;
 - i) flip line, realizzata in fettuccia tubolare o piatta lunga almeno 2 metri;
 - j) materiale minimo per la messa in opera di paranchi su corda;
 - k) fischiotto.
4. Nei soli fiumi di primo e secondo grado, come definiti all'art. 20, previa l'obbligatorietà dell'aiuto al galleggiamento, sulla base delle condizioni meteo climatiche e della temperatura del fiume, per il tecnico non è obbligatorio l'uso del materiale di cui al precedente comma 3, lettere b), c), d).
5. E' obbligatorio l'uso della giacca d'acqua e l'utilizzo della muta con protezione delle gambe, in alternativa di quest'ultima, di un pantalone di tipo "dry suit" o "semi dry suit" su fiumi definiti "impegnativi" o "molto impegnativi", di cui al successivo art. 20, e su quelli in cui particolari condizioni climatiche o il livello basso della temperatura dell'acqua lo richiedano.
6. L'abbigliamento e la dotazione di sicurezza dei tecnici, durante le discese fluviali in hydrospeed, è composto da:
 - a) aiuto al galleggiamento (giubbotto salvagente);
 - b) casco;
 - c) muta a pantalone, completa di giubbino, entrambi in neoprene o muta in neoprene indossata contestualmente ad una giacca d'acqua impermeabile;
 - d) calzature chiuse con suola semirigida;
 - e) pinne a sgancio rapido o idonee per essere utilizzate con calzature di cui alla precedente lettera d);
 - f) corda da lancio. Deve essere galleggiante, di colore ben visibile e dichiarata dal costruttore per impiego fluviale, in conformità con la normativa vigente, di lunghezza minima 10 metri e diametro minimo di 6 mm.;

- g) coltello. Deve essere le caratteristiche già indicate al precedente paragrafo 3, lettera g);
 - h) moschettoni. Devono essere tre, di tipo alpinistico, preferibilmente con ghiera;
 - i) flip line, realizzata in fettuccia tubolare o piatta lunga almeno 2 metri;
 - j) materiale minimo per la messa in opera di paranchi su corda;
 - k) fischiello.
7. L'abbigliamento tecnico federale, riportante il logo della Federazione, può essere eventualmente ceduto esclusivamente a persone o a società iscritte alla Federazione; quello riportante la scritta "guida" esclusivamente a personale tecnico in regola con il tesseramento alla Federazione.

Art. 19

Caratteristiche tecniche dell'abbigliamento tecnico fluviale

1. L'abbigliamento tecnico e l'attrezzatura di sicurezza, dichiarata dal costruttore per impiego fluviale, devono essere in buone condizioni ed in perfetta efficienza ed avere le seguenti caratteristiche:
 - a) aiuto al galleggiamento (omologato CE EN 393 - Decreto Min. Trasporti e della Navigazione 10-05-1996). Deve essere adatto alla taglia dell'utilizzatore così come dichiarato dal costruttore con corrispettiva spinta di galleggiamento e realizzato espressamente per impiego fluviale in conformità con le normative vigenti. Sono vietati giubbetti gonfiabili e quelli realizzati con materiali che a seguito di un urto vedano compromesse le loro caratteristiche di spinta di galleggiamento. Sia nel tipo a canotta che nel tipo a chiusura anteriore, devono essere presenti cinghiaggi regolabili che assicurino la massima aderenza al corpo. I giubbetti devono essere realizzati in colori vivaci e facilmente avvistabili. Le altre cinture di salvataggio, "giubbotti di salvataggio", omologate CE (EN 395 – EN 396 – EN 399), progettate per essere utilizzate solo in caso di bisogno, sono sconsigliate perché, a differenza degli aiuti al galleggiamento, creano impaccio nei movimenti durante il nuoto e le manovre di auto-salvamento. Essendo gli aiuti al galleggiamento omologati solo per nuotatori, nei casi in cui è consentita la discesa anche ai non nuotatori, (fino a percorsi "non facili" - 3°WW), è fatto obbligo far indossare a questi un giubbotto salvagente omologato con spinta di galleggiamento di almeno 50 N, (CE EN 395) e con le medesime caratteristiche tecniche degli aiuti al galleggiamento sopra elencate;
 - b) Casco. Deve essere dichiarato dal costruttore per uso fluviale secondo le normative vigenti. Deve comunque essere dotato di cinturino sottogola a sgancio rapido senza mentoniere;
 - c) Giacca d'acqua. Deve essere realizzata e dichiarata dal costruttore per impiego fluviale;
 - d) Muta a salopette o a pantalone. Deve essere realizzata in neoprene mono o bifoderato con spessore minimo di 2 mm; Pantalone di tipo "semi dry suit" o "dry suit". Deve essere realizzata e dichiarata dal costruttore per impiego fluviale.
 - e) Calzature. Devono essere dotate di suola semirigida. Lacci e chiusure non devono costituire motivi di intralcio per un corretto uso degli straps. Devono offrire adeguata protezione e permettere di muoversi nel contesto fluviale rapidamente e di effettuare in condizioni di sicurezza personale tutte le manovre di sicurezza.
 - f) Pinne adatte all'utilizzo fluviale, per l'hydrospeed.
2. E' obbligatorio, anche per i Turisti-amatori:
 - 2.1. per l'attività di rafting: l'uso della giacca d'acqua e l'utilizzo della muta, con protezione integrale delle gambe, su fiumi definiti "impegnativi" o "molto impegnativi", di cui al successivo art. 7, e su quelli in cui particolari condizioni climatiche o il livello basso della temperatura dell'acqua lo richiedano. Nei soli fiumi di primo e secondo grado di cui al successivo art. 7, previa l'obbligatorietà dell'aiuto al galleggiamento, sulla base delle condizioni meteo climatiche e della temperatura del fiume, per i turisti amatori non è obbligatorio l'uso del materiale di cui al precedente comma 1 lettere b), c), d);

2.2. per l'attività di hydrospeed: l'uso della giacca e della muta in neoprene.

Art. 20

Classificazione dei corsi d'acqua e definizione dei gradi di difficoltà

1. Primo e secondo grado: definiti "molto facile" e "facile" - acqua piatta con tratti in corrente;
2. Terzo grado: definito "non facile" - acqua corrente come secondo grado, con sporadici passaggi in piccole rapide;
3. Quarto grado: definito "impegnativo" - tratti di fiume con rapide in successione;
4. Quinto grado: definito "molto impegnativo": tratti di fiume con rapide impegnative e in pendenza con eventuali salti d'acqua;
5. Sesto grado: tratto di fiume al limite della navigabilità.

Art. 21

Le Società

1. Gli Affiliati e gli Enti Aggregati, in seguito chiamati semplicemente "Società", per lo svolgimento di discese in qualsiasi percorso fluviale hanno l'obbligo di informare i partecipanti in modo completo, veritiero e comprensibile su come si svolge la discesa e sui requisiti indispensabili per essere ammessi alla stessa, fermo restando quello di non essere a conoscenza di alcuna patologia che possa costituire controindicazione per l'attività"
2. I giovani di età inferiore ad anni 13 non possono discendere fiumi in passaggi di livello superiore al 3° WW di cui al precedente art. 20.
3. I giovani di età inferiore ad anni 14 non possono discendere fiumi in passaggi di livello superiore al 3° WW di cui al precedente art. 20 salva differente valutazione della guida laddove le condizioni minime di sicurezza dell'ambiente fluviale lo consentano.
4. Le Società, tenuto conto che alcuni percorsi fluviali presentano caratteristiche tali da essere fruibili anche da soggetti disabili, in considerazione dei diversi gradi e tipologie di disabilità degli utenti e dei parametri di difficoltà dei percorsi, considerata anche la situazione al momento della discesa, devono stabilire i termini in cui questa partecipazione può avvenire, con il medesimo grado di sicurezza e la stessa attrezzatura prevista per tutti gli altri partecipanti.
5. I responsabili delle Società sono tenuti ad osservare, e a far osservare ai propri tecnici, le norme previste dal presente Regolamento.

Art. 22

Abbigliamento di sicurezza dei partecipanti

1. La Società è tenuta a fornire ai partecipanti le attrezzature tecniche, compresi i natanti, necessari per la discesa. Le attrezzature devono essere in buono stato di conservazione, in perfetta efficienza e rispondere agli standard previsti dalle normative vigenti.
2. La Società è tenuta a far indossare ai partecipanti l'abbigliamento di sicurezza, di cui al precedente art. 19, per effettuare la discesa. Devono altresì verificare che l'abbigliamento personale dei partecipanti sia idoneo all'ambiente fluviale, che non presenti controindicazioni all'attività e che faciliti il nuoto in caso di auto salvataggio in fiume. In particolare, deve assicurarsi che i partecipanti indossino calzature idonee all'impegno.
3. La Società deve vietare espressamente comportamenti lesivi della sicurezza.

Art. 23
Svolgimento dell'attività sportiva

1. I tecnici che intendono svolgere attività fluviale nelle discipline sportive di competenza della F.I.Raft, presso Società a questa affiliate, devono essere tesserati alla Federazione.
2. Gli Atleti che intendono partecipare all'attività qualificata come agonistica dalla Federazione (c.d. **"Atleti Agonisti"**) devono essere in possesso di certificato medico attestante l'idoneità alla pratica agonistica del rafting e/o dell'hydrospeed.
3. Gli Atleti che vogliono partecipare all'attività sportiva federale qualificata come non agonistica dalla Federazione (c.d. **"Atleti Non Agonisti"**) devono essere in possesso di certificato di stato di buona salute per attività sportiva non agonistica.
4. Tutti i certificati medici devono essere in corso di validità al momento della partecipazione al singolo evento. Sono da considerarsi illegittime soluzioni diverse quali autocertificazioni o liberatorie varie. I certificati medici non devono essere depositati presso la Segreteria federale né presentati durante lo svolgimento dei singoli eventi sportivi, ma sarà cura della Società o del Club affiliato dichiarare all'atto del tesseramento e dell'iscrizione alle gare, che i propri Atleti, siano essi Agonisti o non Agonisti, sono in possesso, rispettivamente, degli opportuni certificati di idoneità. I certificati d'idoneità alla pratica agonistica del rafting dovranno essere conservati presso la sede dell'Affiliato per almeno 5 anni.

Art. 24
Norme di sicurezza

1. Per poter svolgere attività promozionale con trasporto di Turisti-amatori, i tecnici operanti presso le società affiliate devono essere coperti, per infortuni e responsabilità civile, con la polizza assicurativa stipulata dalla F.I.Raft. Per le Società sportive Dilettantistiche (A.S.D., S.S.D., S.S.Coop. D.), la polizza RCT per i trasportati è già compresa nella quota di affiliazione annuale, e viene attivata solo dal momento in cui quest'ultima sia stata saldata per intero nell'anno di riferimento.
2. Ogni Società deve esporre bene in vista nelle sedi il numero di telefono a cui fare riferimento in caso di emergenza.
3. Dotazioni di Pronto Soccorso. Una custodia stagna contenente una dotazione di strumenti e materiale idoneo al primo soccorso deve essere disponibile, in alternativa, sul gommone, ovvero sui mezzi adibiti al trasporto delle persone, dei materiali o all'assistenza alle discese. Per le discese di gruppo è richiesta la presenza di un contenitore ogni tre raft. Una cassetta di Pronto Soccorso deve essere presente presso la base nautica della Società.
4. Rapporto numerico Tecnici/trasportati su raft. E' sempre obbligatoria la presenza a bordo di un tecnico per ogni gommone.
Per fiumi con passaggi in genere definiti "impegnativi" e "molto impegnativi", 4° e 5° WW, è obbligatoria, in caso di discesa in gommone con una sola imbarcazione, la presenza sulla stessa di almeno due tecnici, guide di IV°/A livello o maestri, oppure l'osservanza di almeno una delle seguenti norme supplementari di sicurezza:
 - a) presenza di un kayak di sicurezza, denominato "Safety Kayak" condotto da soggetto all'uopo abilitato;
 - b) presenza di un cataraft;
 - c) uso della conduzione a remi.
5. Rapporto numerico Tecnici/trasportati su imbarcazioni pneumatiche monoposto, definite anche Packraft o "R1". Su percorsi definiti "facili", di cui all'art. 20, comma 1, è obbligatoria la presenza di un tecnico fino a sei imbarcazioni. In caso di discesa contemporanea di più di quattro imbarcazioni è necessaria la presenza aggiuntiva di più tecnici. Nel caso specifico di corsi d'acqua minori, in periodo di scarsa portata, l'Affiliato può decidere, sotto la propria responsabilità, se ricorrano o meno

le condizioni per consentire la presenza di più di sei imbarcazioni per tecnico. E' comunque necessario, in questo caso, non superare le sei imbarcazioni per tecnico in tratti extra-urbani e le otto in tratti urbani.

6. Non è consigliata la discesa di fiumi di difficoltà superiore al 3° WW, di cui all'art. 20, comma 2, per attività turistico-amatoriale con imbarcazioni R1. E' comunque demandato alla valutazione del referente tecnico dell'Affiliato se un tratto di fiume, pur definito di 3° WW, presenti caratteristiche compatibili con l'attività turistico-amatoriale di R1, in base alle condizioni dello specifico percorso e della specifica giornata.
7. E' fatto divieto ai raft "R1" di discendere fiumi di difficoltà superiore al 4°WW;
8. E' fatto divieto organizzare discese in tratti di fiume con passaggi di 6°WW con Turisti-amatori a bordo.

Art. 25

Requisiti tecnici delle imbarcazioni

1. Gommoni

- 1.1 I raft usati dagli Affiliati alla F.I.Raft devono essere dichiarati dal costruttore specifici per rafting e non possono essere adibiti al trasporto di carichi superiori a quanto stabilito e dichiarato dal costruttore stesso.
- 1.2 I raft utilizzati per le discese devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) nella struttura, almeno tre camere separate; la rigidità strutturale deve essere garantita da tubolari distanziatori trasversali;
 - b) deve presentare lungo il bordo esterno una corda perimetrale;
 - c) il fondo può essere costituito anche da un unico comparto reso solidale ai tubolari mediante legatura o incollaggio;
 - d) gli straps fermapiè, qualora presenti, non devono costituire motivo d'intralcio ma consentire allo stesso tempo un comodo uso;
 - e) non sono consentiti sistemi di cinghiaggi o altri sistemi di ritenuta che possano impedire l'abbandono del battello.
- 1.3 I raft utilizzati per le discese nella Specialità "R1", anche denominati "Packraft", trattandosi di imbarcazioni di piccole dimensioni, ultraleggere, nonché compatte e resistenti, devono avere le seguenti caratteristiche :
lunghezza minima: mt 1,80
larghezza minima: mt 0,90
peso minimo: kg 2,0

2. Cataract

- 2.1 I cataract devono essere realizzati con materiali adatti alla navigazione fluviale, dichiarati tali dal costruttore, e prevedere per ogni scafo almeno due camere d'aria separate.

3. Hydrospeed.

- 3.1. L'hydrospeed utilizzato può essere in plastica o in schiuma. Per quelli in schiuma deve essere utilizzato l'hydro della taglia giusta in relazione al peso di chi lo userà. Deve essere privo di cinghie o altro, come sistema di tenuta. Le pinne possono essere lunghe o corte.

Art. 26

Entrata in vigore

Il presente Regolamento contiene le norme in vigore a partire dal giorno successivo a quello di approvazione da parte del Consiglio federale.

Il Presidente *Danilo Barmaz*